

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANFANI, FISTAROL, BOATO

Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità
dei magistrati

Presentata il 3 marzo 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedendo che i magistrati non siano eleggibili nel territorio del distretto di corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o le hanno esercitate nei due anni precedenti le elezioni.

Con la presente proposta di legge si interviene inoltre su una questione che è all'attenzione della opinione pubblica, e che corre il rischio, ove non risolta, di fare assumere a sospetto la limpidezza dell'attività giurisdizionale e, in ultima analisi, di compromettere la credibilità dell'intero sistema politico.

A fronte della legittima partecipazione di membri della magistratura all'attività politica, a quella di governo e di forma-

zione delle leggi, il cittadino si domanda se sia ammissibile e corretto il loro ritorno nelle funzioni requirenti o giudicanti una volta che il mandato si sia esaurito.

Infatti, la scelta politica o l'appartenenza ad un partito, che necessariamente presuppongono e precedono un'elezione alla regione o al Parlamento, ovvero un incarico di governo, sono ritenute incompatibili con l'autonomia di pensiero e con l'imparzialità di giudizio che si richiede al magistrato, e comunque, aldilà della esistenza di una problematica sostanziale, possono ingenerare un sospetto pubblico sulla limpidezza della funzione.

La presente proposta di legge affronta il problema risolvendolo nel senso di prevedere che il magistrato che ha scelto di impegnarsi in politica, al termine del mandato non possa più rientrare nei ruoli della magistratura e debba invece proseguire la propria carriera come avvocato dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I magistrati non sono eleggibili nel territorio ricompreso nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano le funzioni, ovvero le hanno esercitate nei due anni precedenti le elezioni ».

ART. 2.

1. I magistrati che hanno ricoperto la carica di presidente di giunta e di consiglio regionale, di assessore regionale, di consigliere regionale, di membro del Parlamento italiano o europeo, di Ministro o di sottosegretario di Stato, di Presidente del Consiglio dei ministri, una volta cessati dalla carica non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 3.

1. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia provvede ad emanare disposizioni atte a disciplinare l'inserimento dei magistrati nei ruoli della Avvocatura dello Stato, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2.

ART. 4.

1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono

una delle cariche indicate all'articolo 2, possono optare per la inapplicabilità nei loro confronti delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2, dimettendosi dalla carica istituzionale ricoperta.

2. Le dimissioni previste dal comma 1 devono essere presentate entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la fine dell'incarico istituzionale ricoperto dal magistrato, qualora tale data sia anteriore al termine previsto dal presente comma.

€ 0,30



14PDL0057411